# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 808-1041-1147-B

## DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) del Senato della Repubblica nella seduta del 29 marzo 1989, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 808, 1041 e 1147)

d'iniziativa dei senatori CAPPELLI, BOMPIANI, COCO, CONDO-RELLI, D'AMELIO, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTAL-CO, SPITELLA e VENTURI; BOZZELLO VEROLE, GEROSA, SCEVAROLLI, FASSINO, GALLO, RUFFINO e PIERRI; CONSOLI, BAIARDI, VOLPONI, CANNATA, BENASSI, SCARDAONI, FERRA-GUTI, VISCONTI, SALVATO, VITALE, CROCETTA, CARDINALE, GALEOTTI, GIANOTTI, MESORACA, TRIPODI, PETRARA e SPOSETTI

(V. Stampato Camera n. 3803)

modificato dalla X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1990

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 maggio 1990

Tutela della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica italiana di qualità

## **DISEGNO DI LEGGE**

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

## Art. 1.

(Finalità della legge)

- 1. La tutela della denominazione di origine delle produzioni italiane di ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualità, ai fini della difesa e della conservazione delle loro caratteristiche tecniche e produttive, viene attuata dallo Stato con l'apposizione dei marchi «ceramica artistica e tradizionale» e «ceramica italiana di qualità».
- 2. I decori, le forme e la qualità della ceramica italiana sono tutelati attraverso:
  - a) il Consiglio nazionale ceramico:
  - b) i comitati di disciplinare;
- *c*) le Regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze;
- d) i consorzi volontari fra produttori di ceramica artistica e tradizionale delle zone di affermata tradizione, individuate ai sensi dell'articolo 4, comma 2.

## Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

- 1. Ai fini della presente legge sono tutelate le ceramiche artistiche e tradizionali prodotte secondo forme, decori, tecniche e stili, divenuti patrimonio storico e culturale delle zone di affermata tradizione ceramica, ovvero secondo innovazioni ispirate alla tradizione.
- 2. Tutte le altre produzioni, purchè effettuate nel territorio nazionale in conformità all'apposito disciplinare approvato dal Con-

## **DISEGNO DI LEGGE**

Approvato dalla Camera dei Deputati

## Art. 1.

(Finalità della legge)

Identico.

## Art. 2.

(Produzioni ceramiche tutelate)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

siglio nazionale ceramico, sono considerate ceramica italiana di qualità.

3. I marchi di cui all'articolo 1 individuano il produttore, il luogo di origine e le tipologie merceologiche dei materiali utilizzati – porcellana, gres, terracotta comune e maiolica o terraglia – in conformità alle norme UNI.

## Art. 3.

(Registri dei produttori di ceramica)

- 1. Ai fini di cui agli articoli 1 e 2 vengono istituiti il «registro dei produttori di ceramica artistica e tradizionale» e il «registro dei produttori di ceramica italiana di qualità», rispettivamente depositati presso la commissione provinciale per l'artigianato e la camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, competenti per territorio.
- 2. La richiesta di iscrizione al registro può essere inoltrata da singoli produttori ceramici nonchè dai titolari o legali rappresentanti di imprese ceramiche secondo modalità e condizioni stabilite dal Consiglio nazionale ceramico.
- 3. L'iscrizione al registro è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato, su conforme parere del comitato di cui agli articoli 7 e 11, o dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, secondo le disposizioni del Consiglio nazionale ceramico.

## Art. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)

1. È istituito il Consiglio nazionale ceramico con il compito di tutelare la ceramica artistica e tradizionale, valorizzandone il patrimonio storico e culturale tradizionale nonchè i modelli e i decori tipici, e la ceramica italiana di qualità.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

(Registri dei produttori di ceramica)

Identico.

## Art. 4.

(Istituzione e compiti del Consiglio nazionale ceramico)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## 2. Il Consiglio:

- a) individua e delimita, entro un anno dal suo insediamento, previa consultazione con le Regioni e con gli enti interessati, le zone del territorio nazionale nelle quali è in atto una affermata produzione di ceramica artistica e tradizionale eventualmente comprendendovi in caso di comprovate e storiche situazioni anche quelle aree contigue in cui vi sia una produzione ceramica che per tipologie, caratteri e qualità sia ad essa riconducibile;
- b) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di ciascuna zona individuata, indicando il comune presso il quale avrà sede il comitato di disciplinare;
- c) definisce e approva il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità;
- d) designa, sentite le organizzazioni dei produttori più rappresentative e la Regione interessata, i suoi rappresentanti nei comitati di disciplinare di cui all'articolo 7;
- e) apporta, quando ne riscontri l'opportunità, le variazioni e gli aggiornamenti dei disciplinari di produzione con la procedura adottata per la formazione degli stessi;
- f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 9, e adotta le decisioni ritenute opportune;
- g) vigila sull'applicazione della presente legge e sull'osservanza dei disciplinari di produzione;
- h) collabora alle iniziative di studio e di promozione dirette a conseguire la valorizzazione delle produzioni tutelate. In particolare, d'intesa con le Regioni e i comuni interessati, promuove l'istituzione di una Esposizione internazionale dell'arte ceramica italiana, con manifestazioni divulgative, culturali e di commercializzazione da tenersi alternativamente in una località ceramica del Mezzogiorno e in una dell'Italia centro-settentrionale;
- *i*) concorre, in Italia e all'estero, a tutelare la ceramica artistica e tradizionale

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## 2. Identico:

a) identica;

- b) identica;
- c) identica;
- d) identica;
- e) identica;
- f) esamina i ricorsi di cui all'articolo 7, comma 7, e adotta le decisioni ritenute opportune;
  - g) identica;
  - h) identica;

i) identica;

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

italiana nonchè quella di qualità, coordinando la propria attività con le Regioni, lo Stato, i consorzi o enti ceramici e ogni altro ente od organismo interessato;

- *l*) può svolgere gli altri compiti che vengano ad esso affidati per il migliore raggiungimento delle sue finalità istituzionali.
- 3. Per lo svolgimento delle sue attribuzioni il Consiglio effettua le indagini che ritiene opportune, ivi compresa l'audizione degli interessati e dei rispettivi consulenti tecnici.

## Art. 5.

(Composizione del Consiglio nazionale ceramico)

- 1. Il Consiglio nazionale ceramico è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato che lo presiede.
- 2. Esso dura in carica cinque anni ed è composto da:
- a) cinque membri in rappresentanza degli organi dello Stato, di cui:
- 1) un membro in rappresentanza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- 2) un membro in rappresentanza del Ministero per i beni culturali e ambientali;
- 3) un membro in rappresentanza del Ministero della pubblica istruzione;
- 4) un membro in rappresentanza del Ministero del commercio con l'estero;
- 5) un membro in rappresentanza del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- b) tre membri in rappresentanza delle regioni di maggiori tradizioni ceramiche designati dalla Conferenza permanente dei Presidenti delle Regioni;
- c) dodici membri in rappresentanza dei produttori di ceramica artistica e tradizionale, designati dalle rispettive associazio-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 1) identica:
- 3. Identico.

## Art. 5.

(Composizione del Consiglio nazionale ceramico)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

ni maggiormente rappresentative in campo nazionale:

- d) sette membri in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, di cui sei designati dall'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) e uno, in rappresentanza dei comuni di affermata tradizione ceramica, designato dall'Unione nazionale comuni comunità enti montani (UNCEM).
- 3. Nella scelta dei membri di cui al comma 2, lettere b) e d), dovrà tenersi conto dell'esigenza di assicurare la più ampia rappresentanza, nel Consiglio, delle zone di affermata tradizione ceramica.
- 4. Alle riunioni del Consiglio, per le decisioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettere b) ed e), partecipano altresì, con voto deliberativo, tre rappresentanti della o delle Regioni sul cui territorio è ubicata la zona di affermata tradizione ceramica di cui si tratta nonchè due rappresentanti del o dei comuni della zona medesima.
- 5. I membri del Consiglio sono scelti tra personalità particolarmente esperte nello specifico settore sotto il profilo artistico o scientifico o giuridico.
- 6. La costituzione del Consiglio ha luogo entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.
- 7. Il Consiglio è convocato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge anche qualora la composizione risulti incompleta, purchè sia stata nominata la metà più uno dei suoi componenti.

## Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

- 1. Entro sei mesi dal suo insediamento il Consiglio nazionale ceramico:
- a) propone il regolamento di attuazione che, tra l'altro, disciplina le modalità

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Art. 6.

(Regolamento di attuazione)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

relative all'accertamento della rispondenza del prodotto alle norme previste dal disciplinare di produzione. Esso viene sottoposto al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è emanato con decreto ministeriale e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale;

- b) determina le modalità di formazione e funzionamento dei registri e dei comitati di disciplinare;
- c) definisce le caratteristiche tipologiche, secondo le norme UNI, nonchè il disciplinare dei marchi.
- 2. Entro trenta giorni dalla proposta il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato formula eventuali osservazioni sulle quali il Consiglio nazionale ceramico esprime il proprio parere entro i successivi trenta giorni.
- 3. Alle spese di funzionamento dei comitati di disciplinare, nonchè a quelle per l'istituzione e il funzionamento dei registri dei produttori, provvedono gli enti presso i quali hanno sede i comitati e i registri stessi.

## Art. 7.

## (Comitati di disciplinare)

- 1. Per ciascuna zona di affermata tradizione ceramica, individuata dal Consiglio nazionale ceramico ai sensi del comma 2, lettera a) dell'articolo 4, è costituito un comitato di disciplinare, con sede presso un comune della zona interessata, indicato dal medesimo Consiglio nazionale.
  - 2. Il comitato:
- a) esamina le domande inoltrate e comunica il parere sull'iscrizione dei richiedenti al registro della provincia in cui viene svolta l'attività lavorativa;
  - b) svolge i compiti di cui all'articolo 11;
- c) vigila, in collegamento con il Consiglio nazionale ceramico, sull'osservanza

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 7.

(Comitati di disciplinare)

- 1. Identico.
- 2. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

delle disposizioni contenute nel disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale della zona, garantendo la rispondenza delle produzioni, per le quali è stato richiesto il marchio della denominazione d'origine, alle caratteristiche previste dal disciplinare medesimo.

- 3. I comitati sono nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su designazione del Consiglio nazionale ceramico, entro tre mesi dalla data di approvazione del disciplinare medesimo e sono composti da esperti qualificati nello specifico settore sotto il profilo tecnico-produttivo o artistico-culturale.
- 4. Ciascun comitato non potrà essere costituito da più di quindici componenti designati dai comuni e dalle Regioni interessate.
- 5. Nei comitati va altresì assicurata la rappresentanza dei consorzi o enti di tutela ceramica e delle organizzazioni di categoria, maggiormente rappresentative in campo nazionale, operanti nelle singole zone, in relazione alla loro rappresentatività o consistenza.
- 6. Ai fini dello svolgimento delle funzioni attribuite dalla presente legge i comitati possono avvalersi degli istituti od organismi ritenuti idonei e, in particolare, dei consorzi o enti di cui agli articoli 9 e 10, ove esistenti.
- 7. Ai componenti dei comitati di disciplinare, degli enti e dei consorzi, formalmente autorizzati, è riconosciuta nell'espletamento delle proprie funzioni la qualifica di agenti di polizia giudiziaria.
- 8. Essi possono entrare liberamente nei locali di conservazione, esposizione e vendita dei prodotti. Le verifiche da essi condotte non possono essere impedite.
- 9. Le decisioni del comitato di disciplinare in ordine a quanto previsto dall'articolo 11 sono impugnabili da chi ne abbia interesse presso il Consiglio nazionale ceramico, entro sessanta giorni dalla comunicazione delle stesse.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

3. Identico.

4. Identico.

5. Identico.

6. Identico.

Soppresso.

Soppresso.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 8.

(Disciplinare di produzione)

- 1. Il disciplinare di produzione della ceramica artistica e tradizionale di una zona di affermata tradizione descrive e definisce i caratteri fondamentali della ceramica di quella zona, con particolare riferimento a modelli, forme, stili e decori ritenuti tipici, alle tecniche di lavorazione e produzione, alle materie usate e alla loro provenienza.
- 2. Il disciplinare di cui al comma 1 delimita la zona o le zone di produzione e indica le soluzioni tecniche per l'attestazione indelebile dell'origine del prodotto nonchè i criteri di valutazione, ai fini di cui all'articolo 11, di quelle forme innovative che costituiscono il naturale sviluppo e aggiornamento dei modelli, delle tecniche e degli stili tradizionali.
- 3. Il disciplinare di produzione della ceramica italiana di qualità viene definito dal Consiglio nazionale ceramico.
- 4. Per le ceramiche destinate a venire in contatto con le sostanze alimentari o con sostanze d'uso personale il disciplinare, di cui ai commi 1 e 3, deve prevedere l'osservanza delle norme vigenti in materia nonchè la certificazione da esse prevista.
- 5. Il disciplinare di cui al comma 1 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, su proposta della Regione, sentiti gli enti locali e le organizzazioni dei produttori di ceramica artistica e tradizionale della zona.
- 6. Il disciplinare di cui al comma 3 è approvato dal Consiglio nazionale ceramico, sentite le organizzazioni dei produttori interessati.
- 7. Il disciplinare è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

## Art. 9.

(Consorzi volontari)

1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 8.

(Disciplinare di produzione)

Identico.

Art. 9.

(Consorzi volontari)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

interessata, con proprio decreto da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, può affidare ai consorzi ed enti volontari per la tutela di produzioni ceramiche anche i compiti di cui all'articolo 7, comma 2, lettera *c*).

- 2. Le funzioni di cui al comma 1 possono essere esercitate, da parte di ciascun consorzio od ente, solo nei confronti degli associati e possono essere conferite ai consorzi od enti i quali:
- a) comprendano tanti soci che rappresentino non meno del 50 per cento delle imprese di ceramica artistica e tradizionale della zona, iscritte al registro di cui all'articolo 3, o imprese che impieghino almeno il 50 per cento del numero complessivo degli addetti;
- b) siano retti da statuti che consentano, senza discriminazioni, l'ammissione al consorzio o ente dei produttori di ceramica artistica e tradizionale iscritti al registro stesso;
- *c*) garantiscano un efficace e imparziale svolgimento delle funzioni affidate.
- 3. Gli incaricati dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7, comma 8.
- 4. Restano salvi i poteri di vigilanza spettanti al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Consiglio nazionale ceramico e alle altre pubbliche amministrazioni, in base all'ordinamento vigente.
- 5. I consorzi o gli enti ai quali sono affidate le funzioni di cui al presente articolo sono sottoposti alla vigilanza del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata. Qualsiasi modificazione dei loro statuti deve essere approvata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato su conforme parere della Regione interessata.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

- 3. Gli incaricați dei consorzi o enti, formalmente notificati ai comitati di disciplinare, operano nei limiti e con i poteri riconosciuti ai membri dei comitati stessi o ai loro incaricati, ai sensi dell'articolo 7.
  - 4. Identico.
  - 5. Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

## Art. 10.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

- 1. La richiesta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato per espletare le funzioni di cui all'articolo 9, preventivamente pubblicata sul foglio annunzi legali della provincia a cura e spese del consorzio o ente interessato, deve essere corredata dai seguenti documenti:
- a) elenco dei soci e relativa certificazione dell'ente presso il quale ha sede il registro, comprovante l'esistenza dei requisiti di cui all'articolo 3;
- b) copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio od ente;
- c) relazione sull'organizzazione tecnica e amministrativa del consorzio o ente e sui mezzi finanziari di cui può disporre per l'espletamento dei compiti di vigilanza.
- 2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la Regione interessata, l'incarico riconosciuto ai consorzi od enti, ai sensi dell'articolo 9, è revocato quando il numero dei soci si riduca al di sotto dei limiti stabiliti dal medesimo articolo 9, comma 2.
- 3. La revoca dell'incarico può essere altresì disposta quando risulti che l'esercizio delle funzioni di vigilanza non è svolto imparzialmente o quando il funzionamento dei consorzi o enti si dimostri irregolare, o comunque inefficiente, con pregiudizio per l'assolvimento dell'incarico ricevuto.
- 4. I consigli di amministrazione dei consorzi o enti incaricati dello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 9 possono essere sciolti, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previo parere della Regione interessata, quando, richiamati all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni legislative, regolamentari e statutarie, persistano nel violarle. Con lo stesso decreto la gestione straordinaria del consorzio o ente è affidata a un commissario il quale provve-

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 10.

(Riconoscimento dei consorzi volontari)

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

de entro tre mesi a convocare l'assemblea dei soci per la nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

## Art. 11.

(Controllo della produzione)

- 1. Hanno diritto di apporre il marchio sulle rispettive produzioni gli operatori iscritti ai registri di cui all'articolo 3.
- 2. Il comitato di disciplinare esercita il controllo, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 6, per le produzioni di ceramica artistica e tradizionale. Il Consiglio nazionale ceramico nel disciplinare per la ceramica italiana di qualità prevede le modalità relative al controllo.
- 3. L'apposizione del marchio senza i requisiti previsti dalla presente legge è punita con l'ammenda da un minimo di due a un massimo di cinquanta milioni.
- 4. A seguito del ripetuto abuso del marchio il Consiglio nazionale ceramico può richiedere la revoca dell'iscrizione di cui al comma 3 dell'articolo 3, secondo le modalità previste dal regolamento di cui all'articolo 6.
- 5. Potranno costituirsi parte civile nei giudizi relativi all'uso illegittimo del marchio i comitati di disciplinare, le Regioni, gli enti locali ed economici della zona o della provincia, i consorzi o enti di tutela, le associazioni dei produttori ceramici.

## Art. 12.

## (Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1989, 1990 e 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 11.

(Controllo della produzione)

Identico.

## Art. 12.

## (Finanziamento)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

(Segue: Testo approvato dal Senato della Repubblica)

del tesoro per l'anno finanziario 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Automazione del Ministero dell'industria».

- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
- 3. Lo stanziamento per gli esercizi successivi è determinato con la legge finanziaria.
- 4. Le spese sostenute dai componenti del Consiglio nazionale ceramico per partecipare alle sedute del medesimo e per lo svolgimento dei compiti connessi al mandato ricevuto sono a carico degli enti od organismi che hanno provveduto alla loro designazione.

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

del tesoro per l'anno finanziario 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Tutela della ceramica artistica tradizionale e della ceramica italiana di qualità».

2. Identico.

## Soppresso.